

Art. 2
Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Castelnuovo Bariano e _____ per la concessione in uso temporaneo di _____

Art. 3
Finalità di utilizzo

L'utilizzo temporaneo della struttura pubblica è limitato alla finalità di _____. Qualsiasi utilizzo indebito o da parte di persone o soggetti non autorizzati potrà comportare la revoca della presente convenzione.

Art. 4
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di _____, con decorrenza dal _____ e potrà essere, a richiesta dell'interessato, rinnovata o prorogata.

Art. 5
Orario

Le fasce orarie ed i giorni di utilizzo sono individuati come segue:

Art. 6
Norme particolari per la concessione in uso della palestra

1. L'utilizzo della palestra comunale può essere effettuato solo al di fuori dell'orario scolastico, sua destinazione prevalente e comunque nell'ambito della convenzione con l'istituto comprensivo per il pieno utilizzo delle strutture scolastiche e la concessione in uso è prevalentemente destinato alle attività sportive.
2. Sono richieste particolari accortezze e diligenza nell'utilizzo, al fine di prevenire danni agli immobili, agli arredi ed alle strutture sportive. Al termine dell'uso giornaliero, la palestra deve essere rilasciata in condizioni tali da consentire, oltre che l'immediata fruibilità da parte di altri concessionari nel turno successivo, che il normale utilizzo scolastico senza impedimenti di sorta.
3. Non è consentito l'ingresso in palestra ed è fatto obbligo al concessionario di verificare continuamente il rispetto di tale divieto, a chi non indossi apposite scarpette da ginnastica.

OVVERO

Norme particolari per la concessione in uso del cinema – teatro “Indipendenza”

1. La concessione in uso del cinema – teatro “Indipendenza” è finalizzata alla realizzazione di iniziative di carattere teatrale, cinematografico, culturale o ricreativo, musicale, politico e sindacale, quando per le previsioni di afflusso del pubblico, non sia possibile svolgere le iniziative in altri locali comunali, nonché per ogni altra manifestazione i cui argomenti trattati siano di interesse generale e per lo svolgimento di feste private ed altri intrattenimenti simili.
2. Sono richieste particolari accortezze e diligenza nell'utilizzo, al fine di prevenire danni agli immobili, agli arredi ed alle strutture. Al termine dell'uso, la struttura deve essere rilasciata in condizioni tali da consentirne l'immediato utilizzo.

OVVERO

Norme particolari per la concessione in uso della sala consiliare o della sala civica

1. La sala consiliare e la sala civica – servizi di quartiere sono destinate principalmente allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e di altri organi collegiali, nonché per altre funzioni di carattere istituzionale e, pertanto, si richiede la massima diligenza di utilizzo ed il rilascio in condizioni tali al fine di consentirne l'immediato utilizzo.

Art. 7

Modalità di utilizzo

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare scrupolosamente le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. Il concessionario è, altresì, responsabile di ogni evento avere rilevanza sul piano civile e penale e si obbliga a tenere indenne il Comune in ognuno di questi casi.
2. All'atto della firma della presente convenzione, l'utilizzatore ha depositato l'elenco dei beni e delle attrezzature che intende depositare presso i locali oggetto di convenzione per l'esercizio delle attività autorizzate. L'elenco viene allegato alla presente convenzione sotto la lettera A).

Art. 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dichiara di conoscere integralmente e di assumere a suo carico gli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento ed, in particolare:
 - a) conservare in buone condizioni di manutenzione gli immobili concessi in uso e prevenire qualsiasi danneggiamento alle strutture, agli arredi ed a beni mobili di proprietà di terzi o del Comune che ivi si trovino;
 - b) al termine della concessione, eseguire quegli interventi necessari al ripristino delle condizioni ante concessione, se richiesti dal responsabile del settore competente. In caso contrario, l'ente potrà procedere d'ufficio in danno ed a spese dell'inadempiente;

- c) provvedere alle pulizie dei locali concessi al termine del turno di utilizzo e non lasciare nei locali alcun oggetto che possa interferire con il normale uso del concessionario del turno successivo;
- d) restituire al Responsabile del servizio le chiavi dei locali alla scadenza della concessione.

Art. 9 Tariffe di utilizzo

1. Il concessionario prende atto che le tariffe di utilizzo ammontano ad Euro (orarie, giornaliere, settimanali, mensili) da versarsi entro il giorno .

Art. 10 Revoca, recesso e decadenza della concessione

1. La revoca della Convenzione, con le procedure previste dall'art. 11 del Regolamento, avverrà per reiterata violazione:
 - a) degli obblighi previsti dall'art. 6 della presente Convenzione;
 - b) degli obblighi previsti dall'art. 8 comma 1 lettere a) e c) della presente Convenzione;
 - c) il mancato o ritardato pagamento superiore a giorni 30 delle tariffe.
2. Il concessionario potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione in forma scritta al Comune, con preavviso di almeno giorni trenta, mentre il Comune potrà esercitare il recesso per ragioni di pubblico interesse, concrete ed attuale con il medesimo preavviso, ad eccezione dei casi d'urgenza, nei quali il termine può essere ridotto, senza che il concessionario abbia a pretendere indennizzi o vantare diritti di sorta.
3. Il Comune pronuncerà la decadenza della Convenzione qualora:
 - a) il concessionario non abbia più le caratteristiche previste dall'art. 2 del Regolamento;
 - b) l'utilizzo della struttura avvenga con finalità diverse da quelle autorizzate ed oggetto di concessione, o comunque diverse da quelle indicate nel Regolamento;
 - c) l'utilizzo della struttura venga consentito dal concessionario ad altre associazioni o a persone non appartenenti all'associazione stessa, ovvero non autorizzate dall'Ente;
 - d) qualora si appurasse che detti soggetti siano in possesso di duplicati delle chiavi;
 - e) in caso di disordini, incidenti e/o altri eventi che non consentano la regolare prosecuzione della concessione.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio al Regolamento per la concessione in uso di impianti sportivi e sale comunali, in allegato alla presente convenzione sotto la lettera B).
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne avrà dato causa.
3. Ogni altra spesa inerente o conseguente la presente convenzione è a carico del concessionario.

Allegati:

- A) Elenco delle attrezzature e beni da depositare;
- B) Regolamento per la concessione in uso di impianti sportivi e sale comunali.

Per il Comune di Castelnuovo Bariano
Il Responsabile del I Settore
Amministrativo – Finanziario
Rag. Paola Toschi

Per il Concessionario